

# COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA



## REGOLAMENTO COMUNALE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale  
n. 8 in data 06.03.2007

<i>CAPO I – GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO</i> .....	1
Articolo 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto .....	1
Articolo 2 – Costruzione della rete idrica .....	1
Articolo 3 – Proprietà delle tubazioni .....	1
Articolo 4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili .....	1
Articolo 5 – Interruzione del servizio di erogazione.....	1
Articolo 6 – Priorità nella concessione delle utenze .....	1
Articolo 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere .....	2
Articolo 8 – Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione.....	2
Articolo 9 – Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza.....	2
Articolo 10 – Distribuzione dell'acqua .....	2
<i>CAPO II – FORNITURE PER USO PUBBLICO</i> .....	3
Articolo 11 – Definizione di impianti per uso pubblico .....	3
Articolo 12 – Uso delle fontanelle pubbliche.....	3
Articolo 13 – Contaminazione della rete pubblica .....	3
Articolo 14 – Prese d'acqua per scopi particolari.....	3
<i>CAPO III – FORNITORE AD USO PRIVATO</i> .....	4
Articolo 15 – Forniture su strade canalizzate.....	4

## - Regolamento comunale approvvigionamento idrico -

Articolo 16 – Soggetti ammessi alla fornitura.....	4
Articolo 16 bis – Fornitura a favore di Condominio.....	4
Articolo 17 – Modalità allacciamento.....	5
Articolo 18 – Oneri di allacciamento a carico degli utenti.....	6
Articolo 19 – Modalità di somministrazione.....	6
Articolo 20 – Accertamenti dei consumi .....	6
Articolo 21 – Uso bocche d’incendio.....	6
Articolo 22 – Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi ( <i>soppresso</i> ).....	7
Articolo 23 – Distacco di alloggi allacciati ad unica presa.....	7
Articolo 24 – Ampliamento della concessione.....	7
Articolo 25 – Condotture private all’interno delle proprietà .....	7
Articolo 26 – Collegamenti di impianti ed apparecchi .....	7
Articolo 27 – Impianti di pompaggio.....	7
Articolo 28 – Serbatoi.....	8
<b>CAPO IV – MISURAZIONI DEI CONSUMI.....</b>	<b>9</b>
Articolo 29 – Tipo e calibro del contatore .....	9
Articolo 30 – Posizioni dei contatori .....	9
Articolo 31 – Numero di contatori.....	9
Articolo 32 – Custodia dei contatori.....	9
Articolo 33 – Nolo temporaneo del contatore .....	9
Articolo 34 – Verifica dei contatori a richiesta dell'utente.....	10
Articolo 35 – Difettosa o mancata misurazione dei contatori .....	10
Articolo 36 – Rimozione e spostamento dei contatori - divieto.....	10
<b>CAPO V – CONTRATTI DI FORNITURA.....</b>	<b>11</b>
Articolo 37 – Titolarità della concessione.....	11
Articolo 38 – Contratto di utenza .....	11
Articolo 39 – Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti .....	11
Articolo 40 – Durata dei contratti di fornitura.....	11
Articolo 41 – Uso dell’acqua .....	11
<b>CAPO VI – CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI.....</b>	<b>12</b>
Articolo 42 – Accertamento dei consumi – lettura dei contatori .....	12
Articolo 43 – Ruoli di riscossione.....	12

---

- Regolamento comunale approvvigionamento idrico -

Articolo 44 – Anticipi consumi.....	12
Articolo 45 – Risoluzione di diritto delle concessioni.....	12
Articolo 46 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.....	12
Articolo 47 – Portata garantita.....	13
Articolo 48 – Perdita, danni, responsabilità.....	13
Articolo 49 – Pagamento dei consumi.....	13
Articolo 50 – Ripristino delle utenze – passaggi di proprietà.....	13
<b>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>14</b>
Articolo 51 – Sanzioni.....	14
Articolo 52 – Validità della fatturazione.....	14
Articolo 53 – Regolamento come normativa contrattuale.....	14
Articolo 54 – Decorrenza del regolamento.....	14
<b>TABELLA "A".....</b>	<b>15</b>
CONTRIBUTO D'ALLACCIAMENTO.....	15
<b>TABELLA "B".....</b>	<b>16</b>
CONTRIBUTO PER NOLO TEMPORANEO DEL CONTATORE.....	16
NOLO DEL CONTATORE.....	16

## CAPO I – GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

### Articolo 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in privativa dell'Amministrazione comunale, con gestione in economia.

### Articolo 2 – Costruzione della rete idrica

1. La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

2. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento e condutture su suolo privato.

3. Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere consentite a richiesta a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l'imposizione della relativa servitù e riservando ai Comune diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.

### Articolo 3 – Proprietà delle tubazioni

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso proprietà comunale.

### Articolo 4 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili

1. La manutenzione e riparazione di proprietà del Comune sono affidate al Servizio Acquedotto, oppure alla ditta appaltatrice che opererà sotto la diretta sorveglianza dell'U.T.C.

### Articolo 5 – Interruzione del servizio di erogazione

1. Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per qualsiasi interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

### Articolo 6 – Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini di nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche.

2. Nella impossibilità di soddisfare ditte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

3. L'amministrazione (UTC) si riserva di respingere le domande di concessione, di ridurre o annullare quelle ricevute:

- a) quando a suo insindacabile giudizio, non lo consentono le condizioni dell'impianto e di capacità dell'acquedotto;
- b) quando gli stabili non trovansi sul percorso dell'acquedotto o non sono in condizioni altimetriche per avere una regolare somministrazione dell'acqua;

- Regolamento comunale approvvigionamento idrico -

- c) quando gli stabili non si trovano in buone condizioni statiche o per qualunque altro motivo che possa, a giudizio dell'Amministrazione (UTC) ledere l'interesse pubblico ed il servizio tecnico dell'acquedotto.

Articolo 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alla derivazione delle rete idriche il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.
2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione quantizzate dall'U.T.C., maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 15% per spese generali.

Articolo 8 – Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

1. E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, di ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.
2. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.

Articolo 9 – Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune, a tale operazione provvedere l'idraulico Comunale.
2. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Articolo 10 – Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:
  - a) per mezzo delle fontane pubbliche;
  - b) mediante concessione di utenze private.

## CAPO II – FORNITURE PER USO PUBBLICO

### Articolo 11 – Definizione di impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
  - a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
  - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
  - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
  - d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
  - e) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

### Articolo 12 – Uso delle fontanelle pubbliche

1. L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici. Il prelievo è consentito solo con bottiglie, fiaschi e secchi. E' tassativamente escluso ogni altro uso.

### Articolo 13 – Contaminazione della rete pubblica

1. Chiunque contamina l'acqua delle fonti dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a € 1.000,00 salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

### Articolo 14 – Prese d'acqua per scopi particolari

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
  - a) bocche antincendio;
  - b) bocche per innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione previste dalla legge in materia.

## CAPO III – FORNITORE AD USO PRIVATO

### Articolo 15 – Forniture su strade canalizzate

1. L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico o per altri usi. *(Per altri usi si intende: studi professionali, uffici e locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.)*
2. In ogni altro caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza su gli altri allacciamenti.
3. Per gli edifici prospicienti strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, a condizione che il richiedente si accolli l'intero onere dei lavori da eseguirsi.
4. L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia dell'ufficio tecnico.
5. Gli interessati dovranno versare, prime dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

### Articolo 16 – Soggetti ammessi alla fornitura

1. La fornitura dell'acqua verrà fatta direttamente ai proprietari degli stabili. Essa, inoltre, può essere concessa anche all'usufruttuario e al conduttore dell'immobile. Quando l'allacciamento della fornitura idrica viene richiesta da persona diversa del proprietario e lo stesso comporta l'esecuzione di lavori, è richiesto il consenso scritto del proprietario.
  - a) Se la richiesta di fornitura idrica viene fatta dal proprietario o dall'usufruttuario essa deve essere accompagnata dal titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile.
  - b) Se la richiesta è effettuata dal conduttore, la stessa deve essere accompagnata dal consenso scritto del proprietario. Se è effettuata per conto di una persona giuridica, è necessario allegare alla richiesta una copia dell'atto in cui risulti che il richiedente è il legale rappresentante dell'Ente.
  - c) Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.
  - d) Quando la fornitura viene concessa direttamente al conduttore, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, all'atto della sottoscrizione del contratto è fatto obbligo al richiedente di versare al Comune, a titolo di deposito cauzionale, la somma di € 300,00.
  - e) La cauzione di cui alla precedente lettera "d" è dovuta solo nel caso in cui la riscossione dei proventi è effettuata direttamente dal Comune.
  - f) In caso di sub-conduzione di immobile, è ammessa la fornitura dell'acqua direttamente al sub-conduttore, solo nel caso che quest'ultimo sia un soggetto pubblico.

### Articolo 16 bis – Fornitura a favore di Condominio

1. Nel caso di unità immobiliari facente parte di un edificio condominio, il Comune installa un solo contatore ed il contratto di fornitura è stipulato dall'Amministratore del

- Regolamento comunale approvvigionamento idrico -

condominio stesso o da persona delegata, prevedendosi che, di ogni pagamento dovuto per fornitura di acqua o per altre cause connesse all'erogazione di acqua, sono responsabili solidalmente sia l'Amministratore che ogni singolo condomino. In caso di assenza dell'Amministratore la richiesta di allacciamento idrico deve essere sottoscritta da tutti i condomini o da un loro rappresentante munito di delega autenticata.

2. Nei condomini di cui al precedente comma 1 è possibile, a richiesta dell'amministratore o anche dei singoli condomini, installare tanti contatori per quanti sono i condomini. Tale richiesta deve essere preventivamente approvato in ordine tecnico dall'ufficio preposto.

3. Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, o che non sia costituito il condominio, il Comune può egualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da un solo contatore, sempre che i proprietari stipulino unico contratto e si obblighino solidamente a rispondere dell'adempimento del rapporto contrattuale.

4. In presenza, nello stesso immobile condominiale, di esercizio commerciale o industriale, tale esercizio dovrà stipulare un apposito contratto per l'uso specifico e dotarsi di proprio contatore.

5. In particolari casi, il Comune, per ragioni tecniche, può far luogo a più utenze, nel numero e con le modalità che verranno stabilite dall'Ufficio stesso.

#### Articolo 17 – Modalità allacciamento

1. Per la fornitura di acqua, gli interessati presentano una domanda in carta libera, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio, che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) l'utilizzo dell'acqua di cui si richiede la fornitura (domestico, commerciale o industriale);
- b) l'ubicazione esatta dell'immobile;
- c) la qualità di proprietario, usufruttuario, conduttore, capo-condominio o altro tipo di occupazione;
- d) il recapito presso il quale indirizzare le fatture commerciali.

2. La domanda effettuata dal proprietario o dall'usufruttuario, contenente la dichiarazione relativa al diritto di proprietà o usufrutto, dovrà essere verificata d'ufficio, senza onere di presentazione di ulteriori documenti.

3. La domanda effettuata dal locatario deve essere accompagnata dal contratto di locazione e dal nulla osta sottoscritto dal proprietario.

4. La domanda effettuata per conto di un condominio o di altra persona giuridica privata deve essere accompagnata da apposita dichiarazione comprovante che il richiedente ne è il legale rappresentante o che ne è delegato.

5. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente la richiesta formale con l'indicazione del provvedimento che la autorizza.

6. Ogni richiesta di fornitura comporta la stipulazione di apposito contratto di utenza e il pagamento della tariffa e dei canoni approvati dal Comune.

7. L'ufficio U.T.C. è competente per compiere gli accertamenti e le verifiche che riterrà necessarie al fine di adempiere alle norme vigenti in materia di abusivismo edilizio e di erogazione di servizi pubblici in genere.

L'importo della spesa preventivata dall'ufficio tecnico comunale, è a carico dell'utente e dovrà essere versato da questo anticipatamente presso la tesoreria comunale, salvo conguaglio a consuntivo dei lavori effettuati.

- Regolamento comunale approvvigionamento idrico -

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che il richiedente abbia provveduto, al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in modo da evitare rigurgiti sia dentro che fuori dell'abitato.

**Articolo 18 – Oneri di allacciamento a carico degli utenti**

1. Tutte le spese per la posa in opera dell'allacciamento idrico ai fabbricati, dalla condotta principale al contatore, sono a completo carico dell'utente.
2. Tutti i lavori necessari per eseguire l'allacciamento richiesto dovranno essere eseguiti da un ditta incaricata dal richiedente sotto stretta osservanza da parte dell'idraulico comunale, il quale provvederà ad installare il misuratore idrico solo quando i lavori saranno ultimati a regola d'arte.
3. L'importo deve essere versato nei modi di cui al precedente Art. 17.
4. Sulla condotta privata che parte dal contatore dovrà, in ogni caso sistemarsi una chiave d'arresto con annessa valvola di non ritorno allo scopo di evitare rischi d'inquinamento della rete.
5. Anche quest'ultima apparecchiatura è a carico dell'utente.
6. Nel caso in cui si dovesse procedere alla sua sostituzione, l'utente è tenuto a darne comunicazione scritta all'U.T.C. che vi provvedere nel più breve tempo possibile, comunque, non oltre gg 3 dalla richiesta.
7. La spesa, dell'importo è indicato nell'allegata tabella «A» e a carico dell'utente.

**Articolo 19 – Modalità di somministrazione**

1. Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo l'allegata tariffa.
2. Comunque ogni utenza è tenuta al pagamento minimo di mc 70 e massimo mc 150 annuale.
3. Per i vecchi contratti, sarà preso in considerazione la metà del minimo contrattuale stabilito, in virtù del fatto che il vecchio regolamento prevedeva un minimo contrattuale annuo diverso.

**Articolo 20 – Accertamenti dei consumi**

1. La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale. Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà ugualmente tenuto a pagarlo.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera la quota massima, la fatturazione avviene:

- a) fino al consumo massimo sottoscritto, al prezzo stabilito;
- b) oltre tale limite viene dichiarato eccedenza e quindi liquidato a prezzo maggiorato.

**Articolo 21 – Uso bocche d'incendio**

1. Le bocche d'incendio dovranno aprirsi solo in caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso su accennato.

Articolo 22 – Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi (*soppresso*)  
(*Articolo soppresso a seguito dell'introduzione del nuovo art. 16 bis*)

Articolo 23 – Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

1. In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.
2. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Articolo 24 – Ampliamento della concessione

1. L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve darne comunicazione al Comune.

Articolo 25 – Condotture private all'interno delle proprietà

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree coperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di ritinto ed a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare, di camini.
3. Qualora l'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
4. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
5. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
6. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
7. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Articolo 26 – Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque che somministra sostanze estranee.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acque potabili con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di «non ritorno».
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Articolo 27 – Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia

- Regolamento comunale approvvigionamento idrico -

impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nei caso di guasto alle relative apparecchiature.

2. E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Articolo 28 – Serbatoi

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

2. Il serbatoio andrà dotato di dispositivo di Troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

## CAPO IV – MISURAZIONI DEI CONSUMI

### Articolo 29 – Tipo e calibro del contatore

1. Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.
2. I contatori sono di proprietà del Comune, gli utenti ne sono i consegnatari e pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
3. La spesa per la sostituzione a richiesta del contatore è a carico dell'utente, ed è quantificata in € 100,00 (allegata tabella «A»).
4. Lo stesso vale per la sostituzione della chiave d'arresto, quantificata in € 50,00 ciascuna, (allegato «A»).
5. Gli importi sopra menzionati, dovranno essere versati anticipatamente sul C.C.P, intestato al Comune di Carinaro.

### Articolo 30 – Posizioni dei contatori

1. I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione: tale luogo si dovrà stabilire in accordo con l'idraulico Comunale ed U.T.C.
2. Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie o pozzetti nella immediata vicinanza di muro di cinta perimetrale (esterno all'edificio).
3. Tutti i contatori ed il rubinetto a cappuccio che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto non dovranno essere manomessi.
4. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente una diversa ubicazione del contatore.

### Articolo 31 – Numero di contatori

1. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.
2. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro o comunque in posti ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico.

### Articolo 32 – Custodia dei contatori

1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
2. Ogni manomissione dei sigilli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni previste dal presente regolamento.

### Articolo 33 – Nolo temporaneo del contatore

1. Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori sono fissate in € 50,00 mensili.
2. In caso di sospensione di utenza il proprietario che intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore sigillato ed al pagamento del canone di cui sopra.

- Regolamento comunale approvvigionamento idrico -

Articolo 34 – Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

1. A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche da farsi in contraddittorio con l'utente dopo che l'utente stesso avrà effettuato il versamento di una somma corrispondente alle spese di verifica stabilita dall'U.T.C. tale somma verrà restituita se il reclamo è fondato, sarà ammessa una tolleranza del 10% sulle indicazioni del contatore sia in accesso che in difetto.

Articolo 35 – Difettosa o mancata misurazione dei contatori

1. Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime tre letture regolari effettuate.

Articolo 36 – Rimozione e spostamento dei contatori - divieto

1. I contatori e relative chiavi d'arresto non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni dell'ufficio tecnico ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

## CAPO V – CONTRATTI DI FORNITURA

### Articolo 37 – Titolarità della concessione

1. Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richiesta. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che occorra la materiale trascrizione.

### Articolo 38 – Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:
  - a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 18 e prima dell'installazione dei contatori;
  - b) per le vecchie utenze (sub-ingresso): in qualsiasi momento si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
3. Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

### Articolo 39 – Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

1. Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare, presso la tesoreria comunale, i depositi di seguito indicati:
  - a) a titolo oneri di allacciamento le somme di cui alla allegata tabella «A»;
  - b) se conduttore, a titolo di anticipo a garanzia dei consumi la somma di cui all'art. 16, lett. d);
  - c) inoltre, sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge sul contratto medesimo.

### Articolo 40 – Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento l'ermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno posti al contatore i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

### Articolo 41 – Uso dell'acqua

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite. L'autorizzazione di cui al presente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

## CAPO VI – CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

### Articolo 42 – Accertamento dei consumi – lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo con periodicità annuale.
2. Secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio acquedotto. Presso il Comune sarà tenuto un libro Mastro contenente la lettura annuale di ogni utente.
3. Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica la chiusura dell'utenza.
4. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. Il servizio ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, le letture supplementari.

### Articolo 43 – Ruoli di riscossione

1. Ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa deliberata annualmente dall'amministrazione.
2. Per la riscossione dei canoni idrici si fa espresso rinvio al regolamento generale delle entrate e agli altri atti amministrativi già posti in essere dall'ente.
3. E' data facoltà all'utente di provvedere al pagamento dei consumi in tre rate uguali, scadenti rispettivamente alla fine dei mesi di febbraio, aprile e giugno di ogni anno.

### Articolo 44 – Anticipi consumi

1. Chi chiede, in qualità di conduttore, una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una somma secondo gli importi indicati all'art. 16, lettera d).
2. L'Amministrazione comunale potrà incamerare tali anticipi in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.
3. L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

### Articolo 45 – Risoluzione di diritto delle concessioni

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

### Articolo 46 – Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nei tratti che corre entro la sua proprietà.
2. L'utente è quindi, responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

---

- Regolamento comunale approvvigionamento idrico -

3. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono, comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni e sostituzioni.

#### Articolo 47 – Portata garantita

1. Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di ciurma della derivazione in proprietà privata. Pertanto, non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

#### Articolo 48 – Perdita, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
2. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
3. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

#### Articolo 49 – Pagamento dei consumi

1. Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria comunale, la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.
2. In caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione del tesoriere, l'Amministrazione comunale potrà sospendere la concessione con recupero tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

#### Articolo 50 – Ripristino delle utenze – passaggi di proprietà

1. In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio.
2. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 39, essendo da considerare il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

## CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 51 – Sanzioni

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da €. 2.000 a € 20.000 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità degli atti.
2. La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla giunta municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.
3. Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

### Articolo 52 – Validità della fatturazione

1. Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

### Articolo 53 – Regolamento come normativa contrattuale

1. Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto in concessione.

### Articolo 54 – Decorrenza del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'albo, ad avvenuta approvazione.

## TABELLA " A "

### CONTRIBUTO D'ALLACCIAMENTO

Per allacciamento si intende la fornitura da parte del Comune, del contatore e chiave d'arresto.

ONERE DI ALLACCIAMENTO è di € 300,00.

Per gli allacciamenti condominiali dove sarà previsto un solo contatore, oltre alla spesa di €300,00 (ONERI DI ALLACCIAMENTO) si prevede una somma integrativa di € 100,00 per ogni utenza subordinata.

Sostituzione del contatore la spese è fissata in € 100,00.

Sostituzione valvola di non ritorno e chiave d'arresto €. 50,00

## TABELLA " B "

### CONTRIBUTO PER NOLO TEMPORANEO DEL CONTATORE

Il contributo per il nolo temporaneo del contatore è fissato in €. 50,00 per ogni mensilità.

Il consumo dell'acqua sarà calcolata a parte, e sarà inviata all'utente con specifica bolletta di pagamento.

### NOLO DEL CONTATORE

L'importo del nolo del contatore è fissato in € 6,20 all'anno.